



MODALITA' DI SOSTITUZIONE DELLE ASSENZE NEL RECAPITO

Facendo seguito a varie richieste di chiarimento pervenuteci dai territori sintetizziamo brevemente le norme in vigore così come emergono dal combinato disposto dei due accordi in essere: 27/7/2010 e 28/2/2013.

Le ordinarie esigenze di servizio (copertura zone e ferie diverse da quelle identificate dall'articolo 36 comma 8 del vigente CCNL) saranno soddisfatte attraverso una copertura per provincia minima del 112% ed una massima del 115%.

L'azienda comunicherà, semestralmente, nel corso di uno specifico incontro, lo stato reale di copertura delle esigenze di carattere strutturale sopra previste.

Le esigenze connesse alla copertura delle due settimane di ferie continuative estive e di una settimana nel primo quadrimestre, le lunghe assenze del personale, ivi compresa la scorta, (a partire da venti giorni) certificate come tali fin dall'inizio, qualora non possano essere soddisfatte con la scorta saranno coperte con personale flessibile.

Per i primi tre giorni delle lunghe assenze, nonché in caso di altre assenze, diverse da quelle precedentemente indicate, la prestazione sarà garantita, in caso di indisponibilità della scorta, attraverso il ricorso alla flessibilità operativa, la cui esecuzione, sul piano temporale, sarà compresa entro un limite individuale annuale di 120 ore ed un limite mensile di 12 ore.

Modalità di espletamento delle flessibilità operativa con motivazioni e/o modalità diverse dalle attuali sono contrarie agli accordi vigenti e pertanto vanno respinte.

Cordiali saluti.

IL Segretario SLP di Milano Metropoli